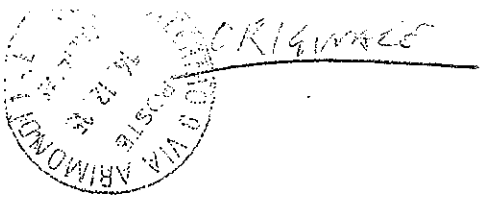

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO – SEDE ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE *EX* ART. 48 C.P.A.

Per la Sig.ra **Bernardi Elisa** nata il 18 aprile 1985 a Breno (BS) (C.F. BRNLSE85D58B149P) e residente a Corteno Golgi (BS), in Via Garibaldi n. 81 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it), giusta atti di procura in calce al ricorso straordinario notificato e depositato il 7 agosto 2015 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

CONTRO

--l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*;

- la società **Praxi spa, Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

E NEI CONFRONTI

del Sig. **Primiceri Cristian**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 19

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- dell'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico (in particolare di quello della Regione Lombardia), pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Esiti+prova+oggettiva+tecnico+professionale/, in quanto pregiudica l'utile collocamento della ricorrente;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo

indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale di 24/30;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una ulteriore soglia di sbarramento per l'ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale, prevedendo che "*rientrano in graduatoria nel limite massimo del 30% del numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale*";

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta opposta;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

*****

Con atto notificato e depositato il 7 agosto 2015, la scrivente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato alla scrivente il 3 novembre 2015 il signor Primiceri Cristian ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *«Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria».*

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente.

Roma - Palermo, 13 dicembre 2015

avv. Francesco Stallone

avv. Francesco Leone

avv. Simona Fell

avv. Claudia Caradonna

"Ecc. mo Presidente della Repubblica

Ricorso Straordinario

Sig.ra **Bernardi Elisa** nata il 18 aprile 1985 a Breno (BS) (C.F. BRNLSE85D58B149P) e residente a Corteno Golgi (BS), in Via Garibaldi n. 81, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S;

fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

Contro

-l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*;

- la società **Praxi spa, Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

E Nei Confronti

del Sig. **Primiceri Cristian** residente a Lecce (LE), via De Gasperi n. 39 - 73100 che ha superato la seconda prova ottenendo il punteggio pari ad 25,2900, posizionandosi al n. 617 della graduatoria stilata per i posti messi a concorso per la Regione Lombardia;

Per L'Annullamento, previa Sospensione

- dell'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico (in particolare di quello della Regione Lombardia), pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Esiti+prova+oggettiva+tecnico+professionale/, in quanto pregiudica l'utile collocamento della ricorrente;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale di 24/30;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una ulteriore soglia di sbarramento per

l'ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale, prevedendo che "*rientrano in graduatoria nel limite massimo del 30% del numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale*";

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta opposta;

e per la Condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

Fatto

Con bando prot. 26329/2015, pubblicato il 24 febbraio 2015 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è stata indetta una "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria", alla quale ha partecipato l'odierna parte attrice.

Il bando unico ha previsto una ripartizione dei posti per Regione, suddividendoli secondo il seguente elenco:

- Emilia Romagna, posti n. 110;
- Liguria, posti n. 20;
- Lombardia, posti n. 470;
- Piemonte, posti n. 110;
- Toscana, posti n. 42;

- Veneto, posti n. 140.

Ciascun candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ha indicato per quali posti avrebbe voluto partecipare, senza poter indicare una seconda preferenza.

La prova oggettiva tecnico-professionale si è svolta per tutti i concorrenti il 2 luglio scorso ed è consistita in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) elementi di diritto penale;

e) contabilità aziendale;

f) organizzazione e gestione aziendale;

g) scienza delle finanze;

h) elementi di statistica.

Lo scorso 28 luglio sono stati pubblicati gli elenchi degli idonei ammessi al tirocinio teorico-pratico, dal quale risulta esclusa l'odierna ricorrente, che ha concorso per i posti banditi dalla Regione Lombardia, riportando il punteggio di 22,7550.

Secondo quanto previsto dal bando, sono stati ammessi al periodo di tirocinio i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30 e che, al contempo, si sono collocati in graduatoria entro il limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati del 30%.

Sicché, l'odierna ricorrente, nonostante avesse abbondantemente superato la soglia dei 21/30 (fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994) lo scorso 28 luglio ha appreso di non essere stata ammessa al tirocinio teorico-pratico.

Tale esito è censurabile in quanto illegittimo per i seguenti motivi di

Diritto

I. Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 – Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 - Violazione del principio del favor partecipationis – Violazione e Falsa applicazione delle

disposizioni di cui al bando di concorso - Eccesso di potere per Arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità.

Per quanto concerne la soglia dell'idoneità nelle prove scritte, questa nel pubblico impiego è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30.

Tale norma prevede espressamente che: "*I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente*".

Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione alla tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Entrambe le soglie – quella numerica fissata in 24/30 e rientrare nel contingente del 30% dei posti messi a concorso per la Regione per cui si concorre – sono illegittime per i motivi di seguito enucleati.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo a seguito del conseguimento di un punteggio pari a 24/30, piuttosto che di quello normativamente previsto pari a 21/30, oltre che illegittima per contrasto col Testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la *ratio* della norma richiamata, finalizzata a riconoscere ai concorrenti la possibilità di raggiungere una soglia di idoneità accessibile e finalizzata a selezionare tutti coloro i quali siano appunto sufficientemente preparati per lo svolgimento del tirocinio (ecco perché il principio dei 6/10!).

In tal senso, appare opportuno segnalare una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che il punteggio di idoneità non può essere affidato all'arbitraria discrezionalità dell'amministrazione che bandisce il concorso, ma al contrario si deve "*ritenere applicabile la disposizione vincolante contenuta nell'art. 7, comma 1 lett.a), che prevede, per le prove scritte, il punteggio minimo di 21/30 o equivalente.*" (Cons. di Stato, Sez. I, numero affare

12440/2012 dell'Adunanza di Sez. del 6.3.2013).

Nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni in base alle quali il dpr in esame, e, dunque, la previsione ivi inserita, non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in quanto esso deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi statali, e, quindi, le previsioni in esso contenute non potrebbero acquisire efficacia cogente nel caso in cui la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa. Tesi che discenderebbe dall'applicazione dell'articolo 70, del d.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale "*in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, **salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti***"

Ciò perché, com'è noto, l'articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie Fiscali, per quanto attiene al reclutamento del personale, al comma terzo conferisce all'Agenzia stessa un'ampia potestà regolamentare, prevedendo però che tali disposizioni siano adottate dalla stessa mediante un atto regolamentare.

Il regolamento dell'Amministrazione (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000) predisposto dall'Agenzia delle Entrate sul punto non prevede né una disciplina specifica né una deroga espressa al testo unico. L'unica specificazione in esso rinvenibile è quella contenuta all'articolo 15, rubricato "*Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno*", il quale demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione.

Secondo una diversa tesi, seguita in alcune pronunce rese dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la legittimità della clausola del bando di gara che prevede una soglia di idoneità superiore a quella prescritta dal dpr. n. 487/1994, sarebbe dimostrata dalla clausola di salvezza contemplata nella parte finale dell'articolo 70 sopra richiamato enunciante l'intendimento del legislatore

di rimettere alle amministrazioni statali la possibilità di derogare alla disciplina dettata in materia di reclutamento del personale, adattando le norme del regolamento alle peculiarità dei propri ordinamenti interni.

E l'Agenzia utilizzerebbe tale clausola di salvezza, attraverso la previsione dell'articolo 15 il quale contiene, sul punto, una delega in favore dei bandi di concorso così ampia da poter essere definita "in bianco".

Infatti, l'articolo 15 non prescrive che i bandi debbano contenere alcune previsioni indefettibili ma delega in toto alle disposizioni in essi contenute, disponendo che "*Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi*".

Alla luce di tale ricostruzione, sarebbe legittima la previsione del bando la quale preveda una soglia di sbarramento per la prosecuzione delle prove selettive di molto superiore a quella prevista dal testo unico.

Tale tesi merita una **rimeditazione**.

"Giova ... richiamare l'orientamento espresso in una vicenda analoga, ma riguardante un'amministrazione locale, dal Consiglio di Stato (sez. V, 1° febbraio 2010, n. 397). Muovendo dalla premessa che gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale, si è in quell'occasione osservato come "di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche", ciò desumendosi "non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del DPR n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite, come poi nella specie si è verificato" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7380/2012).

In quella circostanza si controverteva sulla superabilità o meno del principio della sommatoria delle valutazioni ottenute in ogni singola prova.

Mutatis mutandi, la medesima riflessione può essere seguita nel caso che ci occupa, ove si discute della applicabilità o meno di una soglia di sbarramento superiore a quella che tutte le Amministrazioni pubbliche devono applicare.

In quel caso, ricordato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Supremo Consesso ha spiegato come **i regolamenti** dell'ente locale possano "*conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni*", *ma non incidere minimamente sul "procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge,* ***è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001*** *e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti". Ciò in quanto "la modalità di computo del punteggio complessivo o finale con la sommatoria o con la media dei punti è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli: la modalità della media contenuta nell'art. 7 del DPR n. 487/1994 è pertanto la scelta propria dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni*" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7380/2012).

Queste (dirimenti) affermazioni, riferite a un'amministrazione locale, non possono che essere ribadite con maggiore nettezza nel caso di specie, essendo il concorso indetto da una Agenzia Fiscale che, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001, rientra fra le Amministrazioni pubbliche, e che, a differenza degli Enti locali, non gode di alcuna maggiore sfera di autonomia in materia di organizzazione del personale che possa essere considerata come costituzionalmente riconosciuta.

Peraltro va evidenziato che il modello provvedimentale adottato dall'Agenzia delle Entrate (nella misura in cui regolamenta l'accesso rinviando alla fase applicativa: i singoli bandi) **elude la previsione legislativa** (che aveva affidato

alla normazione regolamentare la disciplina dei concorsi): una regolazione delle modalità di accesso affidata alla *lex* concorsuale non è – diversamente dal regolamento di Amministrazione – "*deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ...* e *sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo*".

Inoltre, è appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/1994 (anche se coerente con i "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta **in un atto normativo (i.e. regolamentare),** ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, "***ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di "materia" e alla possibilità che questa sia "regolata, in coerenza con i principi" nell'ambito degli specifici "ordinamenti" delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio***".

Ebbene, come messo in evidenza, il regolamento di cui si è dotata l'Agenzia delle Entrate non contiene alcuna disciplina che deroga espressamente alle previsioni di cui al dpr. 487/1994 né prevede alcuna altra regolamentazione delle procedure di selezione. Esso, infatti, si limita a rinviare al bando di concorso il quale, però, in quanto atto avente fonte di rango secondaria non può certamente derogare alle previsioni di cui al regolamento rinvenibili nel dpr 487/1994.

Se ciò fosse consentito, infatti, l'Agenzia delle Entrate potrebbe legittimamente inserire in bandi di concorso volti ad acquisire le medesime professionalità (attraverso l'espletamento della medesima procedura concorsuale) delle soglie di idoneità differenti da concorso a concorso, senza che questo comportamento altamente discrezionale ed arbitrario possa essere oggetto di alcuna censura.

Si è così incorsi nella violazione dell'articolo 70 dlgs 165/2001 dal momento in cui questo ammette che le Amministrazioni possano prevedere una disciplina di selezione del personale differente da quella generale contenuta nel testo unico, ma nell'ambito degli specifici ordinamenti e, dunque, per mezzo di disposizioni contenute in atti regolamentari, generali e non certamente in bandi di concorso valevoli per una singola procedura.

Lo sbarramento, dunque, risulta ancora più grave con particolare riguardo alla posizione dell'odierna ricorrente, in quanto nonostante la stessa abbia superato abbondantemente la soglia di idoneità prefissata per legge, avendo conseguito il punteggio di 22,7550, non è stata ammessa alla seconda prova.

Così facendo, infatti, l'Agenzia ha precluso ingiustamente l'accesso alla seconda prova all'odierna ricorrente, nonostante questa avesse raggiunto la soglia di idoneità prevista dal DPR 487/1994.

Sarebbe stato corretto, infatti, nonché normativamente legittimo, fissare la soglia di idoneità contemplata dalla legge (21/30) e permettere a tutti coloro i quali l'avessero raggiunta l'accesso al tirocinio.

In tal modo si sarebbe consentito ai candidati risultati idonei, poiché in possesso di un punteggio d'idoneità che va ben oltre il limite fissato dalla legge (21/30), di rientrare nel contingente di candidati ammessi alla seconda prova.

Come anche confermato dalla giurisprudenza maggioritaria, infatti, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor partecipationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recentissima pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso del tutto analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la "***... ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)***" **(Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).**

Inoltre, l'Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è espresso nei medesimi termini, ritenendo sussistenti le invocate violazione di legge ed eccesso di potere nel caso, del tutto analogo, del concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria (decreto monocratico dell'8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell'8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell'8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013). Anche nel caso di

cui si controverte, vale, infatti, la conclusione di pari significato maturata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio: "*a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso* ***di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo***" (Tar Lazio, III *bis*, 11 gennaio 2014 n. 327).

Tanto più che in tale precedente, come nel caso di specie, la valutazione riportata all'esito della prima prova non concorre a determinare la graduatoria finale (cfr combinato disposto artt. 12, co.1, e 7, co.11 del bando).

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 Mancata tutela del principio di genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che i principi codificati nel D.P.R. 487/94 sono irrinunciabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche.

Secondo quest'ultimo, infatti, "*appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche*" (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011).

Ciò in ragione del fatto che il principio della genuinità e dell'anonimato della prova (**id est non alterabilità della prova**) rappresenta «*il diretto portato del*

criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Anche la procedura selettiva pubblica in esame non può non essere ispirata ai criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Al riguardo, pare evidente che l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa possono essere garantiti in primo luogo, solo se non possono essere messi in dubbio la genuinità e la paternità di un elaborato d'esame. Ciò avviene garantendo che lo stesso dal momento in cui esce dalla sfera di possesso del soggetto che lo ha steso non possa in alcun modo essere alterato, contraffatto, modificato, deteriorato ovvero disperso.

Fondamentale è pertanto la custodia dello stesso.

Ne deriva che l'Amministrazione incaricata di organizzare le prove di concorso deve adottare misure e modalità di svolgimento della prova tali da assicurare uno *standard* minimo di trasparenza e sicurezza, in linea ad esempio con le soluzioni normative che costituiscono diretta attuazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Costituisce diretta espressione dei sopraenunciati principi costituzionali il D.P.R 09.05.1994 n. 487, sulla cui applicabilità - in assenza di disposizioni di segno contrario inserite nel regolamento dell'Amministrazione di cui si è dotato l'Agenzia delle Entrate che disciplina l'accesso agli impieghi nelle P.A – valgono le medesime considerazioni esposte nel precedente motivo di ricorso.

In particolare, in termini di custodia degli elaborati, l'art 14 D.P.R. n. 487/94 stabilisce che la commissione è tenuta a:

- consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco (comma 1);
- il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta

piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna (comma 2);

Tramite l'art. 14 D.P.R. 487/94 l'ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto ai principi costituzionali in materia, configurano regole di condotta che, in assenza di previsioni regolamentari di segno differente, indefettibilmente vanno osservate in ogni procedura concorsuale.

In particolare, le disposizioni impartite dal comma 1 e 2 del predetto articolo prevedono regole di condotta che prescrivono sia il duplice imbustamento della scheda risposte e della scheda anagrafica, che la consegna, al personale autorizzato, delle buste chiuse da parte del candidato, individuando un meccanismo di protezione consistente nell'apposizione, trasversale alla chiusura, della firma e della data.

Come può notarsi l'utilizzo della busta – contenente la scheda risposte e la scheda anagrafica – viene previsto ad un livello normativo, quello regolamentare, tale da non potere essere disatteso da una diversa previsione contenuta in una fonte secondaria, quale è la *lex specialis* del concorso (che sul punto tace).

La *ratio* che risiede nella scelta da parte del legislatore di inserire detto standard minimo di protezione a tutela dell'azione amministrativa consiste nella tutela dell'effettiva correzione di un elaborato che corrisponda - e quindi non risulti alterato – a quello consegnato (all'interno di una busta!) al termine della prova selettiva e **la cui paternità sia indiscutibile**.

Il concorso di cui, odiernamente, si contesta la legittimità si è svolto senza il rispetto degli standard di salvaguardia sanciti dall'art. 14 del D.P.R 487/94.

Le modalità di consegna degli elaborati (scheda anagrafica e scheda risposte) infatti non sono state rispondenti agli standard sanciti dall'art. 14 del D.P.R 487/94.

Dunque, la prova di cui oggi si contesta la legittimità ha disatteso le prescrizioni relative alla consegna e all'utilizzo delle buste contenenti l'anagrafica e l'elaborato previste dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 487/94, in quanto i moduli risposte senza essere prima imbustati, sono stati sottratti al potere personale del candidato, e materialmente raccolti dal personale incaricato, per poi essere riposti nelle urne da sigillare.

Un contesto, dunque, di grave ed estrema precarietà delle misure di trasparenza, sicurezza, serietà della prova, in assenza di mezzi di protezione delle prove.

Ebbene, al termine della prova, il candidato si trovava nella situazione di dovere consegnare il modulo delle risposte ad un commissario, il quale, avrebbe successivamente riposto l'elaborato nella corrispondente urna di conservazione.

Non avere imbustato la scheda delle risposte comporta la potenziale alterazione, ad opera di chiunque entri in contatto con la prova, del contenuto della stessa.

Ne costituisce preciso riscontro la possibilità che il candidato, dopo avere consegnato l'elaborato ad un commissario senza preliminarmente imbustarlo, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna della scheda risposte e la sua riposizione all'interno delle urne con i sigilli, lascia ad altri la possibilità di:

- annullare la prova per la violazione dell'anonimato, in quanto, chiunque entri in contatto con l'elaborato, può alterarlo inserendo qualunque segno di riconoscimento;
- alterare, in senso migliorativo o no, la prova mediante l'apposizione di qualche risposta non data o viceversa l'annullamento di qualche risposta correttamente fornita.

Una tale omissione comporta una palese violazione del principio di genuinità della prova e di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la procedura in esame non garantisce la paternità della prova e, pertanto, lede la *par condicio* dei candidati.

Come dimostrato, l'utilizzo della busta contenente il modulo risposte previene i rischi connessi all'alterazione della prova e salvaguarda il principio di genuinità inteso come riferibilità assoluta dell'elaborato al suo autore.

Circa la dimostrabilità della violazione in esame, valgono le medesime regole –

in tema di anticipazione della lesione e di regime di prova – autorevolmente stabilite dalla giurisprudenza in tema di violazione dell'anonimato.

Viceversa, negare una siffatta ricostruzione applicativa, come per il principio dell'anonimato, significherebbe svuotare il contenuto delle previsioni di cui all'art. 14 del D.P.R 487/92 e, in particolare, dell'obbligatorietà dell'utilizzo della busta sancita dai commi 1 e 2 del medesimo articolato.

Il parallelo è possibile per due ordini di ragioni.

Da un canto, perché, il principio di genuinità rappresenta, al pari del principio dell'anonimato, «il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Uguali devono essere, pertanto, gli strumenti forniti al candidato per consentire allo stesso che l'Amministrazione ne dia corretta applicazione.

Dall'altro, perché la violazione di tali norme comporta un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività della non alterabilità dell'elaborato nei casi singoli. Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata.

Come per la violazione dell'anonimato, l'ordinamento non chiede, dunque, che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato all'alterazione dell'elaborato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (Sent. Cons. Stato n. 3747/2013).

Pertanto, le norme sancite dall'art. 14 del D.P.R n. 487/94 devono ricevere un'applicazione oggettiva e non dipendono dalla dimostrazione dell'effettiva e

concreta manomissione o alterazione dei compiti «in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui la genuinità assoluta delle prove scritte sia stata o meno assicurata, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se l'alterazione dell'elaborato si sia effettivamente verificata, bastando all'uopo la verificazione della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", (in tal senso sull'anonimato: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Invero, appare opportuno evidenziare come nella recentissima pronuncia n. 15/2015 - richiamata dal giudice di prime cure - il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'osservanza del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica "*va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. Plen. N. 26 del 2013 e n. 27 del 2013)*".

Ebbene, è possibile ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta la selezione concorsuale non abbiano fornito sufficienti garanzie per la genuinità e non alterabilità degli elaborati. Ciò costituisce vizio del procedimento e dei provvedimenti impugnati, che ne inficia la legittimità.

La procedura concorsuale in oggetto, quindi, si è svolta in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e integrità delle prove di selezione ed è, pertanto, illegittima.

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi")

disciplina all'art. 13, commi 1 e 3, il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata, "*1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.*

... 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

... 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime".

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto però di come lo svolgimento delle prove preselettive non si sia svolto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13!

Seppure tale norma non faccia menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e quindi l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Pertanto, se si applica in maniera estensiva il DPR (tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna), la presenza di

smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non può che compromettere inevitabilmente la regolarità del concorso.

Tale norma, infatti, è stata ampiamente disattesa in quanto i candidati il giorno della prova preselettiva hanno potuto eludere i controlli, portando con sé cellulari e smartphone (come anche comprovato dalle riprese effettuate da uno dei concorrenti con il proprio cellulare).

Lo svolgimento delle prove deve, infatti, avvenire nel rispetto delle norme Costituzionali che garantiscano la correttezza delle stesse. E precisamente, degli artt. 97 e 3 della Costituzione, secondo cui la P.A. deve agire nel modo più adeguato e conveniente possibile e quindi attenendosi ai principi di buon andamento e di imparzialità.

Ciò comporta:

- in senso negativo, il dovere dell'amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura;
- in senso positivo, l'obbligo per la p.a. di valutare tutti gli interessi coinvolti nella sua azione, in modo che la scelta finale rappresenti tutti gli interessi in gioco.

Imparzialità, infatti, non significa assenza di orientamento, perché non è esclusa per la p.a. la possibilità di poter esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma ciò deve essere fatto nell'osservanza della legge e senza discriminare i soggetti coinvolti.

Per tali ragioni il principio di imparzialità, non si applica solo alla attività della amministrazione(divieto di discriminazione), ma anche alla sua organizzazione: infatti il concorso pubblico serve anche per evitare il formarsi di una burocrazia politicizzata.

Ebbene l'Agenzia delle Entrate in ossequio ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa sopra menzionati, avrebbe dovuto garantire che i controlli venissero realmente effettuati evitando l'ingresso di qualsiasi apparecchiatura elettronica che consentisse ai candidati di mettersi in

contatto con l'esterno.

Dall'andamento dei fatti risulta, invece, che l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto ai necessari controlli, con inevitabili ripercussioni sul correttezza dello svolgimento della prova.

Appare chiaro quindi come tale carenza di controlli abbia determinato una palese alterazione degli equilibri concorsuali, violando l'interesse dei partecipanti ad una procedura concorsuale corretta e regolare.

A tal proposito, appare opportuno segnalare una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, Sez. VI, (in un caso relativo all'esame di stato) ha ritenuto legittima l'esclusione di un candidato il cui telefono cellulare aveva squillato durante la prova d'esame in conseguenza dell'attivazione della sveglia, senza che sia stato ritenuto necessario dimostrarne l'utilizzo al fine di mettersi in contatto con l'esterno (Cons. Stato, Sez. VI, 27.01.2012, n. 391).

In tale pronuncia è stato adottato un criterio molto rigido, in quanto è stata equiparata la mera detenzione del cellulare al suo utilizzo quale strumento di comunicazione e quindi è stata ravvisata la potenzialità lesiva nel semplice possesso di apparecchiature elettroniche a prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse durante la prova.

Peraltro, risulta provato che nelle aule non era presente alcuna schermatura e, pertanto, l'assenza di schermatura unitamente alla presenza in aula di dispositivi elettronici ha reso possibili le comunicazioni con l'esterno, con inevitabile alterazione della genuinità e dell'integrità della prova concorsuale.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

IV. sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno

Si chiede di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dell' odierna ricorrente, consistente nel superamento della seconda prova preselettiva ai fini della convocazione della stessa ai fini dell'espletamento del tirocinio teorico-pratico, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre

2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28 febbraio 2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011; ma v. anche **la recentissima** Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2015 n. 2917).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di convocazione dell'odierna ricorrente al tirocinio teorico-pratico sussiste l'interesse risarcitorio della stessa.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il tirocinio teorico-pratico, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749).

Un'organizzazione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – una prestazione migliore da parte dell'odierna ricorrente.

In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. A parere del Consiglio di Stato, "*il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità*

causale" (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che la ricorrente si è collocata in posizione utile, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare la chance di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito.

Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore della ricorrente creditrice, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicché, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di «*misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*», anche mediante «*misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile*».

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare alla ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di chance della ricorrente, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come "cento" la posizione numero uno di essa e "zero" la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al tirocinio teorico-pratico, in caso di superamento dello stesso, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la chance massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, andrà calcolata - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della chance per il doppio sbarramento del completamento della seconda prova, del tirocinio teorico-pratico e del reperimento di un posto di lavoro all'interno dell'Agenzia delle Entrate - come un centesimo del reddito medio lordo di un funzionario tecnico

con fascia retributiva F1, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrazione attuariale). Il ristoro della perdita di chance della ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

V- Sull'istanza cautelare

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile, fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Evidenziati, alla luce dei dati fattuali e dell'inconfutabile orientamento giurisprudenziale posto a sostegno della tesi difensiva, i profili del *fumus boni iuris,* il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

La ricorrente, infatti, è rimasta esclusa dall'accesso al tirocinio teorico-pratico che le avrebbe permesso, non solo di vedersi assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi ma, soprattutto, di conseguire qualora superata la prova finale orale, un impiego altamente professionalizzante a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che i tirocini inizieranno a metà settembre, una misura cautelare potrebbe consentire all'odierna ricorrente di non subire ulteriori pregiudizi gravi ed irreparabili.

Tutto ciò premesso,

Voglia L'ecc. mo Presidente della Repubblica

- in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero la ricorrente al tirocinio teorico-pratico;
- nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse della ricorrente e quindi riconoscere il diritto della stessa ad essere ammessa al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrativa;
- in subordine, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dall'attuale ricorrente titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente al tirocinio teorico-pratico della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo - Roma, 5 agosto 2015.

Avv. Francesco Stallone

Avv. Simona Fell

Avv. Francesco Leone

Avv. Claudia Caradonna

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Simona Fell, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 maggio 2014, ha notificato per conto della Sig.ra **Bernardi Elisa** il suesteso atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale 9 di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 354 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate,** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 – ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76713985943-6

Avv. Simona Fell

2) previa iscrizione al n. 355 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate,** in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, 00186 – ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76713985942-5

Avv. Simona Fell

3) previa iscrizione al n. 356 del registro cronologico, alla società **Praxi s.p.a..** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via degli Ammiragli n. 91, 00136 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. [illegible]

Avv. Simona Fell

4) previa iscrizione al n. 357 del registro cronologico, al Sig. **Primiceri Cristian,** e per esso al procuratore costituito Avv. Vincenzo Parato, con studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 19, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76713985940-2

Avv. Simona Fell

N. Raccomandata

76713985943-6

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX V/81S1E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

[illegible]

DESTINATARIO

[illegible] [illegible] [illegible]

VIA / PIAZZA N° CIV.

[illegible] [illegible]

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. SIMONA FELL

MITTENTE Via N. Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel./Fax 0916256125

VIA / PIAZZA N° CIV.

simona.fell@pec.it - simonafell@yahoo.it

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

[illegible] Operaz. 351

[illegible] 14/12/2015 17:17

[illegible] Tariffa € 8,40 Affr. € 8,40

Bollo (accettazione manuale) [illegible]

TASSE

N. Raccomandata

76713985942-5

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX V/81S1E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

[illegible]

DESTINATARIO

VIA DEI [illegible] 12

VIA / PIAZZA N° CIV.

[illegible] [illegible] [illegible]

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

Avv. SIMONA FELL

MITTENTE Via N. Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel./Fax 0916256125

VIA / PIAZZA N° CIV.

simona.fell@pec.it - simonafell@yahoo.it

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 352

Cassale: AG 14/12/2015 17:19

Peso gr.: 224 Tariffa € 8,40 Affr. € 8,40

Serv.Agg.: AR

Cod. [illegible] 76711[illegible]

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76713985940-2

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W81S1E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

VIA / PIAZZA — N° CIV.

C.A.P. — COMUNE — PROV.

MITTENTE

Avv. SIMONA FELL

Via N. Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel./Fax 0916256125

simona.fell@pec.it - simonafell@yahoo.it

VIA / PIAZZA — N° CIV.

C.A.P. — COMUNE — PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Sez. 09 Operaz.354
14/12/2015 17:21
Tariffa € 8,40 Affr. € 8,40

Bollo (accettazione manuale) 76713991974

TASSE

N. Raccomandata

76713985941-4

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W81S1E) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

PRAXI SPA

VIA / PIAZZA — N° CIV.

00136 — Roma — PROV.

C.A.P. — COMUNE

MITTENTE

Avv. SIMONA FELL

Via N. Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel./Fax 0916256125

simona.fell@pec.it - simonafell@yahoo.it

VIA / PIAZZA — N° CIV.

C.A.P. — COMUNE — PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Frat. 43066 Sez. 09 Operaz.353
Causale: AG 14/12/2015 17:20
Peso gr.: 224 Tariffa € 8,40 Affr. € 8,40
Serv.Agg.: AR
Cod. Bollo (accettazione manuale) 76713991975

TASSE